



Delibera della Giunta Regionale n. 394 del 31/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 1 Ecologia

Oggetto dell'Atto:

**RIESERCIZIO POTERE DI REVOCA PRESIDENTE PARCO METROPOLITANO COLLINE
DI NAPOLI E CONFERMA NOMINA.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) l'art. 8, comma 1, della Legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993 dispone che "Il Presidente dell'Ente Parco viene nominato dalla Giunta regionale su proposta degli assessori alle foreste, alla urbanistica e all'ecologia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 26 e prescelto tra persone che si siano distinte per i loro studi e/o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive e/o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio del Parco, negli organi di gestione di Enti regionali nonché cariche elettive regionali, parlamentari ed europee";
- b) con DD. n. 456 del 3/7/2009 pubblicato sul BURC n. 46 del 20/7/2009, il Dirigente del Settore Ecologia della Giunta Regionale approvava, tra gli altri, l'elenco dei 148 soggetti idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e delle Riserve Naturali regionali, decretando di inviare il provvedimento all'Assessore all'Ambiente, all'Assessore all'Urbanistica e all'Assessore all'Agricoltura per la designazione dei candidati da proporre alla Giunta regionale per la nomina, secondo le modalità previste dall'art. 8 della citata L.r. n. 33/1993;
- c) la Giunta regionale, con deliberazione n. 145 del 19/02/2010 formalizzava una atipica "proposta di nomina" dei Presidenti dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali, in difetto del preventivo parere della Commissione consiliare competente, prescritto dal citato art.8 della L.R. n.33/1993;
- d) con successiva nota prot. n. 186228 del 2/3/2010, allorquando il Consiglio regionale risultava titolare di poteri limitati all'adozione di atti indifferibili ed urgenti e la commissione consiliare permanente per gli Affari regionali aveva cessato la propria attività in vista della imminente consultazione elettorale, il Coordinatore dell'A.G.C. AA.GG. della Giunta Regionale trasmetteva al Segretario Generale del Consiglio regionale della Campania la predetta DGR n. 145/2010, accompagnata dai curricula dei "proposti alla nomina", per l'espressione del parere da parte della predetta Commissione consiliare;
- e) con note dell'8/4/2010, il Coordinatore dell'A.G.C. 05 comunicava agli interessati la nomina a Presidente degli enti in questione in difetto del tipico e previsto provvedimento di effettiva "nomina" adottato a conclusione del procedimento dalla Giunta Regionale;

PREMESSO altresì

- a) che successivamente, con delibera n. 497 del 04/06/2010, la Giunta Regionale insediatasi dopo la consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010, constatato che con precedente delibera n. 125 del 15 febbraio 2010 era stato disposto che "gli uffici della Giunta regionale, anche dopo la scadenza naturale del mandato elettivo e fino all'insediamento dei nuovi organi, sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta o del Presidente, nel rispetto delle relative competenze, tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'Ente e dell'attività amministrativa della Regione", ne disponeva l'annullamento, ravvisandone la illegittimità e la concreta lesività delle attribuzioni del nuovo organo giuntale;
- b) che con successiva delibera n. 543 del 16/07/2010, rilevato che nel periodo pre-elettorale (corrispondente ai 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali) era stata adottata, tra le altre, la richiamata DGR n. 145 del 19 febbraio 2010, recante "proposta di nomina" dei Presidenti *de quibus*, la Giunta Regionale disponeva l'avvio del procedimento per l'esercizio dell'autotutela in merito all'indicata delibera n. 145, sospendendone nel contempo l'efficacia, fermo l'obbligo in

- capi ai Presidenti insediatisi di garantire l'ordinaria amministrazione e l'adozione degli atti urgenti e indifferibili fino alla conclusione del procedimento di autotutela;
- c) con delibera n. 594 del 2/8/2010 (modificata con atto n. 742 del 2/11/2010), la Giunta disponeva l'indizione di una nuova selezione pubblica dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Presidente dei Parchi e delle Riserve regionali "nelle more della conclusione del predetto procedimento e, a prescindere dall'esito dello stesso, considerato il lasso di tempo trascorso dalla indizione della precedente selezione per la formazione del vigente elenco degli idonei", volta a formare un elenco aggiornato di candidati in possesso di elevata qualificazione professionale al fine dell'integrazione dell'elenco formato in precedenza all'esito della procedura attivata con deliberazione n. 482 del 21.3.2008 e s.m.i.;
 - d) che, all'esito del procedimento svolto in esecuzione della citata deliberazione n.594/2010, con decreto dirigenziale n.8 del 31/03/2011 (pubblicato sul BURC n. 22 del 04/04/2011) veniva approvato, tra gli altri, un elenco dei soggetti idonei, di aggiornamento dell'elenco degli idonei vigenti;
 - e) che il decreto citato veniva trasmesso agli Assessori all'Ambiente, all'Urbanistica ed all'Agricoltura per le designazioni dei candidati da proporre alla Giunta regionale per la nomina, secondo le modalità previste dall'art. 8 della L.R. n. 33/93;

RILEVATO che

- a) con delibera n. 729 del 6/12/2011, la Giunta regionale prendeva atto dei soggetti designati dagli Assessori competenti tra i soggetti idonei alla carica in menzione e disponeva l'invio della delibera stessa e dei *curricula* alla Commissione consiliare permanente per gli Affari regionali per l'espressione del parere di competenza;
- b) con successiva DGR n. 15 del 9/02/2012 a conclusione del procedimento di autotutela avviato con la richiamata DGR n. 543 del 9/07/2010 si disponeva la revoca della DGR n. 145 del 19/02/2010;
- c) con la medesima deliberazione n.15 del 9/02/2012, in considerazione della previsione di cui all'art.48 del vigente Statuto regionale che ha introdotto l'istituto del "gradimento" consiliare per le nomine di competenza del Presidente e della Giunta Regionale, si rettificava la predetta delibera n. 729 del 6/12/2011 nella parte in cui la stessa aveva disposto la trasmissione degli atti alla Commissione consiliare permanente per gli Affari Regionali per l'espressione del parere di competenza, piuttosto che l'invio al Consiglio Regionale per l'espressione del relativo gradimento ex art. 48 del vigente Statuto e si provvedeva alla nomina dei Presidenti individuati dai predetti Assessori regionali, tra i quali, per il Parco Metropolitan delle Colline di Napoli, il dott. Giustino Parisi, disponendo la trasmissione della delibera medesima al Consiglio Regionale per l'espressione del relativo gradimento;
- d) con nota prot.142700 del 24.2.2012, il Dirigente del Settore Ecologia della Giunta Regionale comunicava la nomina a Presidente del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli del dott. Giustino Parisi, nato a Napoli il 19/08/1946;
- e) avverso le indicate deliberazioni n.729/2011 e n.15/2012 proponeva ricorso il dott. Agostino Di Lorenzo, insediatosi quale Presidente dell'ente parco giusta delibera n.145/2010;

CONSIDERATO

- a) che il TAR adito, con ordinanza n.781 dell'8 giugno 2012, ha accolto l'istanza cautelare annessa al ricorso notificato dal dott. Di Lorenzo, sulla scorta dell'assorbente richiamo a tre precedenti giurisprudenziali (sentenze in forma semplificata nn. 1636/2012, 1637/2012 e 1638/2012) relativi ai giudizi promossi da altrettanti soggetti avverso la revoca della nomina (*recte*: proposta di nomina) a suo tempo disposta con deliberazione n.145/2010;

- b) che le pronunce richiamate si fondano essenzialmente sul rilievo della genericità- ridondante nella carenza - della motivazione del provvedimento di revoca e della parziale contraddittorietà della stessa, ove individuata *per relationem* rispetto alle motivazioni sottese all'avvio del procedimento di autotutela, con riferimento alla mancata acquisizione del parere della commissione consiliare competente per materia e sulla inapplicabilità alla Giunta regionale della *deminutio* dei poteri nel periodo pre -elettorale ;

RILEVATO

- a) che, con ordinanze nn.2692, 2693 e 2694 dell'11.7.2012, il Consiglio di Stato, sez.V, investito del vaglio di legittimità del provvedimento di revoca degli incarichi conferiti con DGRC n. 145/2010, ha rilevato la sussistenza del *fumus boni iuris* dell'appello proposto dalla Regione, "*sia in relazione al contenuto normativo dell'art. 28 dello Statuto Regionale, che deve essere interpretato, conformemente a Costituzione, come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (cfr. Corte costituzionale 26 febbraio 2010, n. 68), sia in relazione ai plurimi vizi procedurali puntualmente riscontrati dalla Regione*";

RAVVISATO

- a) che la tipologia dei vizi riscontrati dal competente Tribunale Amministrativo in merito alla deliberazione n.729/2011 e' tale da non precludere all'Amministrazione un rinnovato esercizio del potere amministrativo, alla luce dei principi affermati dalla pronuncia nonchè di quanto recentemente rilevato dal Consiglio di Stato in merito al medesimo provvedimento;
- b) che, alla luce dell'istruttoria svolta dalla competente AGC05 della Giunta regionale, risulta la sussistenza dei presupposti di legge per la revoca della deliberazione n.145/2010, nella parte in cui dispone la "proposta di nomina" del dott. Agostino Di Lorenzo quale presidente del Parco metropolitano della Colline di Napoli, posto che: b.1) la nomina a suo tempo disposta con deliberazione n.145/2010 risulta affetta da vizi di legittimità in quanto non soltanto operata da organo non titolare del relativo potere (cfr. citate ordinanze Consiglio di Stato, sez.V, n.2692, 2693 e 2694 dell'11.7.2012) ma altresì attuata attraverso un procedimento non conforme a quello delineato dall'art.8 della legge regionale n.33/93 e non sfociato in un atto deliberativo dell'organo competente alle nomine;
- b.2) la "proposta di nomina" di cui alla deliberazione n.145/2010 e' stata inviata al Consiglio regionale nel dichiarato intento di acquisire il parere da parte della Commissione consiliare competente ai sensi degli artt. 8, comma 1, L.r. n. 33/1993 e 2 L.r. n. 26/1980 (cfr. il considerato della menzionata delibera n. 145/2010) allorquando il Consiglio risultava ormai titolare esclusivamente di poteri collegati all'adozione di atti urgenti ed indifferibili e la Commissione aveva cessato ogni attività, con la conseguenza che l'organo *de quo* non ha espresso alcun gradimento sulla nomina né lo stesso può ritenersi formato *per silentium*, posto che il termine di 30 giorni, fissato dall' art. 48 dello Statuto regionale, sarebbe scaduto addirittura dopo lo svolgimento della consultazione elettorale;
- b.3) la scansione diacronica della procedura seguita nella fattispecie, in difformità rispetto al modello procedimentale delineato dalla disciplina in materia, ha determinato una palese elusione della doverosa interlocuzione con il Consiglio regionale, contravvenendo non soltanto alle prescrizioni statutarie, ma anche al corretto atteggiarsi dei rapporti tra l'organo esecutivo e l'assemblea consiliare;
- b.4) sotto diverso e concorrente profilo, l'illegittimità delle nomine di cui alla DGR n. 145/2010 si palesa ove si consideri che il relativo procedimento si e' concluso con le note dell'8/4/2010, mediante le quali il Coordinatore dell'A.G.C. 05 ha comunicato agli interessati il perfezionamento della nomina a Presidente degli Enti in questione, malgrado la totale omissione del necessario e tipico provvedimento di nomina;
- b.5) sussiste l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla revoca degli atti in virtù dei quali si sono insediati soggetti non scelti in base al procedimento normativamente configurato sottraendo la nomina

di organi di vertice degli enti alla Giunta attualmente in carica, titolare del relativo potere a mente dell'art.8 L.r. n. 33/1993;

RITENUTO

- a) per quanto esposto, di rinnovare la revoca della deliberazione n.145 del 19.2.2010, nella parte in cui la stessa dispone la "proposta di nomina" del dott. Agostino Di Lorenzo quale presidente del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli;
- b) di confermare la nomina nella menzionata carica del dott. Giustino Parisi, disposta con deliberazioni n.729/2011 e n.15/2012;

VISTI

- la L.R. n. 33/93;
- la L.R. n. 26/80;
- la L.R. n. 17/96;
- l'art. 48 dello Statuto Regionale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore medesimo

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rinnovare la revoca della deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 19/02/2010, nella parte in cui dispone la proposta di nomina del dott. Agostino Di Lorenzo quale presidente del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli;
2. di confermare la nomina del dott. Giustino Parisi, nato a Napoli il 19/08/1946 quale Presidente del Parco Metropolitan delle Colline di Napoli.

La presente deliberazione e' inviata alle AA.GG.CC. 05, 11 e 16, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Consiglio regionale per l'espressione del relativo gradimento ai sensi e in conformità all'art. 48 del vigente Statuto regionale, nonché al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.